



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

**Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) -  
Tel. 0964/82039**

E-mail: [rcic826001@istruzione.it](mailto:rcic826001@istruzione.it) - C.M. RCIC826001 - C.F.  
90011460806 **Sito web:** [www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it](http://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it)

**circolare n17**

Prot. 6675 del  
11/10/2023

Alle famiglie  
dell'Istituto comprensivo Falcone-Borsellino

SEDE  
Agli Atti  
Al sito web

**Oggetto: Assicurazione integrativa a.s. 2023-24**

La scuola stipula ogni anno un contratto di assicurazione integrativa per coprire infortuni e responsabilità civile degli alunni.

Le famiglie possono effettuare il versamento della quota assicurativa per l'a.s. 23-24 pari a Euro 6,50 (sei/cinquanta) entro il **30 ottobre 2023**. (si chiede di rispettare tale data anche se l'evento porta la data dell'11/11/2023)

Si ricorda che non è più consentito effettuare pagamenti utilizzando il conto corrente bancario e postale o altre modalità di pagamento poiché dal 1 marzo 2021 è obbligatorio utilizzare il nuovo sistema **Pago In Rete**.

**Ritenendo importante il versamento del premio assicurativo per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme, si riportano di seguito alcune informazioni utili.**

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli alunni della scuola dell'infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che

viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

L'assicurazione pubblica obbligatoria, prima del D.L. 48/2023, era garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; d
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

L'articolo 18 del D.L. 48/2023 “DECRETO LAVORO”– il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

In particolare **per l'anno scolastico 2023/2024** viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, ***“limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate”*** (articolo 18, comma 2, lettera f);

#### **In tutti gli altri casi non c'è la copertura assicurativa.**

Restano senza copertura assicurativa:

- le attività di pre-scuola e post-scuola;
- tutte le attività effettuate al di fuori dell'edificio scolastico come la partecipazione a particolari eventi;
- gli infortuni in itinere (tragitto casa scuola e viceversa)
- il pagamento delle spese mediche (fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero)
- la responsabilità civile verso terzi:

◆ dell'istituzione scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) in ottemperanza alla C.M. n. 2170 del 30/05/96

◆ del personale scolastico;

◆ degli Alunni

per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi

in relazione all'attività svolta

Si precisa, che l'art. 10 della c.m. 291/92 obbliga tutti i partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione a essere garantiti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e per i casi di responsabilità civile per danni a terzi.

**Ecco perché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.**

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l'offerta economicamente più conveniente ma non può, autonomamente (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico del relativo onere.

**La polizza assicurativa, dunque, è a carico dei genitori degli alunni e del personale scolastico, i quali versano alla scuola la quota procapite che viene versata all'agenzia che gestisce il servizio assicurativo.**

Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria.

Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela dell'INAIL, l'alunno che non avesse stipulato l'assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso.

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

*Dott.ssa Lucia Pagano*

*Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93*